



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 DEL 12/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI E DEHORS.

L'Anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **Novembre** alle ore **18:45**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° 11 ed assenti, sebbene invitati, n° 2 come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	CAMAIONI GIORGIA	X	
2	DI MASSIMANTONIO PIERA	X		9	PUGLIA ANTONIO	X	
3	LATTANZI LUCA	X		10	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
4	CORDONE DONATELLA	X		11	BALDINI NADIA		X
5	BURRINI ANTONIO	X		12	LALLONE MONICA	X	
6	CESARINI MASSIMILIANO		X	13	IEZZI DYLAN	X	
7	ROSSI MIRKO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Francesca De Camillis**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che negli ultimi anni si è constatata la tendenza ad un utilizzo maggiore rispetto al passato dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, usualmente definiti come "dehors";
- che questa Amministrazione mostra particolare interesse verso il miglioramento dell'offerta dei servizi ai cittadini, mediante l'utilizzo di ulteriori spazi all'aperto da parte degli esercizi pubblici, in funzione sia di una rivitalizzazione del territorio che di un potenziamento dell'offerta commerciale, soddisfacendo al contempo le esigenze degli operatori economici di ampliare le superfici di somministrazione di alimenti e bevande;
- che si è ritenuto di procedere alla predisposizione di un regolamento che disciplini la realizzazione ed il posizionamento di strutture esterne, facilmente rimovibili, a far fronte a specifiche esigenze e che non implicano modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano, da considerarsi come l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, e/o privato ad uso pubblico, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio all'aperto annesso ad un pubblico esercizio;

CONSIDERATO CHE in un'ottica di semplificazione amministrativa volta allo snellimento delle procedure in favore dell'utente, si ritiene opportuno procedere ad una razionalizzazione della disciplina mediante l'adozione di un regolamento che definisca una procedura semplificata per l'installazione di strutture precarie ed amovibili "dehors", pertinenti agli esercizi pubblici, garantendo altresì la conformità alle vigenti norme igienico - sanitarie, urbanistico - edilizie, ambientali e alle norme del Codice della Strada, così come parimenti si ritiene opportuno articolare la procedura di concessione e installazione dei chioschi;

DATO ATTO:

CHE il *dehors* costituisce uno spazio protetto annesso al locale che contribuisce al miglioramento e valorizzazione del servizio, alla fruibilità e accoglienza degli utenti nell'arco temporale della sua durata;

CHE per *chiosco* si intende un manufatto isolato di dimensioni contenute, prefabbricato strutturalmente durevole, di tipo amovibile, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi e/o la somministrazione di alimenti e bevande, posato sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico;



CHE l'installazione di chioschi e dehors su suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico è disposta a giudizio dell'Amministrazione ed è concessa a titolo esclusivamente precario e temporaneo;

VISTO il vigente *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2021;

PRESA VISIONE dello schema di regolamento, come formulato dall'Ufficio competente e come presentato in sede di riunione della Commissione Urbanistica in data 27.10.2021, composto di n. 28 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché presa visione dello schema indicativo di convenzione;

VISTI i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 sulla presente proposta di deliberazione;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446;

Visto il vigente Regolamento delle entrate comunali;



DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegato *“Regolamento per l'installazione, assegnazione e gestione di chioschi e dehors”*, che si compone di n. 28 articoli;
- 2) DI APPROVARE l'allegato (e indicativo) *“Schema di convenzione per la concessione di occupazione di suolo pubblico o gravato da uso pubblico mediante installazioni a uso commerciale”*;
- 3) DI DARE ATTO CHE:
 - l'allegato Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione;
 - che, qualora in contrasto, il presente Regolamento prevale sul *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 08/04/2021;
- 4) DI PUBBLICARE l'avvenuta approvazione del presente regolamento:
 - ♦ sul sito istituzionale del Comune;
 - ♦ all'Albo Pretorio telematico del Comune, per 30 giorni consecutivi e all'apposita sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito web;

- 5) DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente Regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Tecnica - Urbanistica

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 09/11/2021

Il Responsabile del Settore
F.to (Dott. Lodovico Emilio Serranò)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 09/11/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Daniele Gaudini)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Acquisiti sulla stessa i pareri ex art. 49 del Tuel;

Udita la relazione dell' Assessore all'Urbanistica, **Dott. Luca Lattanzi**, il quale sintetizza il contenuto della proposta (cfr. **alleg. n. 1**);

Uditi i vari interventi, riportati in sintesi **nell'alleg. n. 1**);

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano (p.11);

DELIBERA

-di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano (p.11);

DELIBERA

-di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4[^] comma, del Tuel.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to (Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
F.to (Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all'albo on - line il 19/11/2021 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 19/11/2021

L'Istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 12/11/2021, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 19/11/2021 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, li 19/11/2021



L'Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O GRAVATO DA USO PUBBLICO MEDIANTE INSTALLAZIONI A USO COMMERCIALE.

TRA

Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, con sede in Mosciano Sant'Angelo alla Piazza IV Novembre, C.F. 82000070670, in persona di, nato a il, Responsabile del, giusto decreto sindacale n. del, che interviene al presente atto in virtù dei poteri attribuiti dal vigente T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 art. 107, co. 3° lett. c), non in proprio, ma in nome e per conto di detta Amministrazione Comunale concedente

E

Il Sig., nato a il, residente in, C.F., in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società..... giusta certificazione camerale in atti, concessionario

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione disciplina l'occupazione, nel territorio comunale, di suolo pubblico (o privato gravato da uso pubblico), mediante l'installazione di chiosco, ovvero dehors aperto o chiuso, in conformità alle norme dettate dal Regolamento Comunale per la loro installazione (nel prosieguo, indicato brevemente come Regolamento Comunale in materia), nonché dalle altre fonti normative sovracomunali.

Per la definizione tipologica dei manufatti e relativa localizzazione sulla superficie massima occupabile si rinvia a quanto previsto dal Regolamento in materia.

ART. 2

L'installazione dei manufatti dovrà avvenire, in specie riguardo a ubicazione, dimensioni e ingombro, in stretta conformità al titolo edilizio conseguito dal concessionario.

L'attività commerciale espletata all'interno e, comunque, con l'uso dei manufatti installati dovrà svolgersi in conformità alle norme igienico-sanitarie e a ogni altro precetto di disciplina del settore.

ART. 3

E' fatto divieto al concessionario di installare nell'area oggetto di concessione e/o nell'area attigua, attrezzature e/o distributori automatici in proprietà dello stesso concessionario ovvero di soggetto diverso.

La violazione comporta l'applicazione delle sanzioni come da Regolamento Comunale in materia.

ART. 4

Nelle installazioni l'orario di esercizio è quello stesso previsto dalle disposizioni comunali in materia di commercio.



L'inosservanza degli orari stabiliti è sanzionata con il raddoppio del canone annuo di concessione.

ART. 5

Il concessionario è obbligato al pagamento del canone concessorio annuale. Esso è il corrispettivo dovuto dal concessionario per l'occupazione del suolo pubblico (o gravato da uso pubblico) funzionale all'installazione e all'attività imprenditoriale che ivi si esercita.

L'importo del canone è determinato secondo il Regolamento Comunale in materia ed è soggetto annualmente a indicizzazione ISTAT secondo il costo della vita, sino alla naturale scadenza della concessione.

Il canone di concessione va corrisposto secondo i termini e le modalità previsti dal Regolamento Comunale in materia.

L'omesso pagamento del canone comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento Comunale in materia, fino alla revoca della concessione stessa qualora l'inadempimento si protragga oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento.

ART. 6

Il concessionario è tenuto alla manutenzione dello spazio pubblico, dato in concessione, in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle condizioni tecnico-estetiche con le quali è stato autorizzato.

Tutti i manufatti e i relativi componenti devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

L'inosservanza di detto obbligo è sanzionata con la sospensione della concessione fin tanto che perduri l'inadempimento e, comunque, fino all'eventuale revoca della concessione, come da Regolamento Comunale in materia.

ART. 7

La durata della concessione del suolo pubblico e/o gravato da uso pubblico è determinata in ragione dei parametri del Piano Economico Finanziario (P.E.F.), presentato dal concessionario e, comunque, non può superare il termine di concessione massimo previsto dal Regolamento Comunale in materia, salvo rinnovo della concessione stessa, come disciplinato dal richiamato Regolamento.

ART. 8

La presente concessione è atto in precario e, dunque, può essere sempre sospesa per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, necessariamente in caso di manifestazioni pubbliche, motivi di pubblica sicurezza, ragioni connesse alla manutenzione del suolo pubblico oggetto di concessione, motivi di manutenzione delle infrastrutture di urbanizzazione presenti al di sotto del suolo concesso (fognature, acquedotti, cavi elettrici, e simili), nonché per ogni altra ragione di imperio che dovesse rendere necessaria la disponibilità del suolo concesso per ragioni di pubblica necessità

La sospensione della concessione perdura fin tanto che non saranno cessate le cause che l'hanno determinata.

Spetterà al concessionario dare formale comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'intervenuta cessazione delle cause di sospensione. Il SUAP provvederà in proprio o a mezzo di altro



competente Ufficio Comunale, ad accertare detta cessazione. Della verifica verrà redatto apposito verbale, il quale sarà posto a base del formale provvedimento di riavvio dell'attività autorizzata.

ART. 9

La concessione è sempre revocata qualora perdurino, per oltre un anno, le cause che hanno determinato la sospensione della concessione stessa ovvero qualora sopraggiungano esigenze di pubblico interesse che rendono necessaria la libera fruizione del suolo concesso in occupazione.

La concessione è, altresì, revocata in tutti i casi previsti dal del Regolamento in materia e dalla normativa ad esso collegata.

ART. 10

La concessione è soggetta a decadenza qualora il concessionario non proceda all'occupazione, mediante installazione, del suolo concesso entro 6 (sei) mesi dall'avvenuto rilascio, da parte del SUAP di questo Comune, del Provvedimento Unico di cui all'art. 13 della presente convenzione.

ART. 11

E' fatto espresso divieto di sub-concessione del suolo o di conferimento di utilizzazione a terzi, diversi dal concessionario e sotto qualsiasi forma, delle strutture e degli arredi – o parte di essi – sul detto suolo installati.

Nell'ipotesi di cessione a terzi dell'attività commerciale, cui inerisce l'occupazione di suolo pubblico concessa, o di sub-ingresso di terzi in detta attività commerciale, la concessione non si trasferirà né si volturerà al cessionario/sub-ingredito, ma cesserà unicamente alla stipula di nuova convenzione con quest'ultimo e alla contestuale prestazione di nuova garanzia fideiussoria, come stabilito dal Regolamento Comunale vigente in materia.

E' obbligo del concessionario portare a conoscenza di ciò il cessionario della propria attività.

ART. 12

All'atto di stipula della presente convenzione viene prestata, da parte di soggetto abilitato, apposito deposito di garanzia dell'importo pari a quanto stabilito dal regolamento, a garanzia del pagamento dei canoni di concessione, nonché del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione, ovvero delle spese di rimozione di tutti gli elementi e/o corpi di arredo, compreso il relativo smaltimento in discarica, in caso di inadempimento anche di uno soltanto dei predetti obblighi da parte del concessionario.

ART. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trova applicazione la disciplina dettata dalle vigenti norme dell'ordinamento positivo e da quelle comunque previste dal Regolamento Comunale in materia.

ART. 15

La presente convenzione acquisterà efficacia tra le parti non prima che il concessionario abbia ottenuto dal SUAP di questo Comune il rilascio del Provvedimento.



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI
CHIOSCHI E DEHORS**



INDICE

Art. 1 – OGGETTO	pag. 3
CAPO I - CHIOSCHI	
Art. 2 – DEFINIZIONE	pag. 3
Art. 3 - ASPETTI NORMATIVI E TIPOLOGIE	pag. 3
Art. 4 – UBICAZIONE	pag. 3
Art. 5 – CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'INSTALLAZIONE	pag. 4
Art. 6 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI E TECNICI	pag. 4
Art. 7 – AVVISO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE	pag. 5
Art. 8 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE	pag. 6
Art. 9 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE	pag. 6
Art. 10 – AGGIUDICAZIONE	pag. 6
Art. 11 – STIPULA DELLA CONCESSIONE	pag. 7
Art. 12 – CANONE, CORRISPETTIVO E DURATA	pag. 7
CAPO II - DEHORS	
Art. 13 – DEFINIZIONE	pag. 7
Art. 14 – ASPETTI NORMATIVI E TIPOLOGIE	pag. 7
Art. 15 – CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'INSTALLAZIONE	pag. 8
Art. 16 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE	pag. 9
Art. 17 – CANONE, CORRISPETTIVO E DURATA	pag. 9
Art. 18 – MODALITA' DI GESTIONE DELLE STRUTTURE ED ORARI	pag. 9
Art. 19 – LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO SU CUI SONO INSTALLATI DEHORS	pag. 10
Art. 20 – MANUTENZIONE	pag. 10
Art. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 10
CAPO III – NORME COMUNI	
Art. 22 – RECESSO	pag. 10
Art. 23 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI	pag. 10
Art. 24 - CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE	pag. 11
Art. 25 – ISTALLAZIONI ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA'	pag. 12
Art. 26 – SANZIONI	pag. 12
Art. 27 – DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE	pag. 12
Art. 28 – ABROGAZIONE DI NORME	pag. 13



Art. 1- OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o soggette a pubblico passaggio, la modalità di assegnazione e la gestione per l'installazione di chioschi, dehors e di strutture precarie e amovibili esterne ai pubblici esercizi.

CAPO I – CHIOSCHI

Art. 2 – DEFINIZIONE

1. Si definiscono "chioschi" quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevoli, tradizionalmente concepiti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi, altre tipologie di prodotti che saranno valutati dalla Giunta comunale, posati su aree pubbliche o soggette a pubblico passeggio, a seguito di concessione rilasciata dal Comune.

Art. 3 – ASPETTI NORMATIVI E TIPOLOGIE

1. Il titolare della concessione non può cedere ad alcun titolo né la stessa concessione, né il manufatto senza aver preventivamente acquisito il nulla osta dei competenti uffici comunali.
2. La cessione del manufatto può avvenire esclusivamente tramite vendita e comunque non prima di 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio dell'attività.
3. Non potranno essere modificate le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale, salvo nulla osta della medesima.
4. Le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al presente regolamento, devono rientrare nei seguenti parametri:
 - a) essere costruite con strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini del suolo;
 - b) avere le caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
 - c) la dimensione della struttura non può superare la superficie coperta di 25 mq.;
 - d) la dimensione complessiva dell'area concessa non può comunque superare la superficie di 50 mq., inclusa eventuale pertinenza;
 - e) potranno essere prese in considerazione dalla Giunta Comunale richieste per superfici superiori qualora le condizioni di viabilità, fruizione dei pubblici servizi e tutela ambientale non vengano pregiudicate.

Art. 4 – UBICAZIONE

L'installazione delle strutture di cui all'art. 2 è ammissibile all'interno delle zone del PRG con esse compatibili e/o eventualmente e successivamente previste e perimetrare con atto adottato dalla Giunta Comunale (c.d. Piano dei Chioschi), secondo le caratteristiche e le modalità indicate nel presente regolamento e con le prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia ed al vigente Codice della Strada.

Art 5 – CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'INSTALLAZIONE

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:



- i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, ferro, vetro e rame;
- la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;
- eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare, in ossequio al codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
- le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco;
- nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante vendita;
- i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti, oltre a quelle di cui all'art.6 del presente regolamento;
- le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt.1,50 ed avere un'altezza minima dal suolo di mt.2,20 ed essere ignifughe.

2. Le localizzazioni di chioschi verranno individuate con separato atto della Giunta Comunale, mediante l'approvazione del Piano dei chioschi, in conformità alle previsioni della Variante Generale al PRG adottata e non ancora approvata (*vedi anche Art. 4*). L'assegnazione delle aree individuate nella predetta localizzazione, verrà effettuata attraverso avviso pubblico a soggetti che detengono i requisiti di cui al successivo art.6.

Art. 6 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI E TECNICI

1. I locali del chiosco dovranno avere altezza interna pari a metri 2,70.
2. I chioschi devono essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico, a norma di legge. Tale servizio deve avere un'altezza non inferiore a metri 2,40. In caso di chioschi adibiti a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al fine di garantire il servizio igienico ad uso del pubblico, con accessibilità alle persone diversamente abili, potrà essere autorizzata, in deroga, una superficie complessiva coperta di mq. 30, rispetto a quella indicata all'art. 3, c. 4, lett. c;
3. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possano arrecare disturbo.
4. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, mentre il servizio igienico-sanitario potrà essere dotato di sola aspirazione forzata ed illuminazione artificiale.



5. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamenti alla rete idrica, alla rete fognaria ed alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il tutto a totale carico del richiedente.
6. Il titolare dovrà provvedere alla pulizia dell'area circostante come definita nel piano dei chioschi e nella concessione, nella quale deve essere tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.
7. Per i chioschi, sia in fase progettuale, costruttiva e di esercizio dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di costruzioni e sicurezza.

Art. 7 – AVVISO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI

Le aree saranno assegnate sulla base di un avviso pubblico contenente l'ubicazione delle stesse;

1. I soggetti che potranno partecipare all'assegnazione di una sola area dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:
 - a. non siano debitori nei confronti dell'Ente Comune.
 - b. alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 18 anni;
 - c. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
 - d. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
 - e. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
 - f. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
 - g. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - h. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. il soggetto che presenta domanda come componente di una società non può presentare ulteriore domanda come persona singola. Non è ammessa la partecipazione quali soggetti distinti, di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
3. saranno escluse dalle procedure di assegnazione le candidature di operatori/società riconducibili (in base ad elementi oggettivi) ad un unico centro decisionale;
4. la domanda potrà essere presentata anche da società non ancora costituita, purchè sia allegata alla domanda medesima, dichiarazione dell'intenzione di costituirsi in società

avente i requisiti precedentemente elencati, riportante l'indicazione dei nomi e dei dati anagrafici dei partecipanti alla società medesima, nonché il nominativo del legale rappresentante. Qualora l'area sia aggiudicata alla suddetta società, la stessa dovrà costituirsi prima della stipula dell'atto di concessione dell'area con i medesimi nominativi riportati nella sopracitata dichiarazione; qualsiasi variazione dei componenti della società sarà ritenuta motivo di decadenza della concessione dell'area nel caso i nuovi soci non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

5. I rapporti tra Comune e Concessionario sono regolati mediante Convenzione.
6. Qualora, per la struttura autorizzata, si intenda modificarne la tipologia, le caratteristiche costruttive ed i materiali, occorrerà presentare un nuovo progetto.

Art. 8 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Le aree saranno assegnate sulla base della graduatoria stilata, dopo la scadenza degli avvisi pubblici, da apposita commissione;
2. la commissione sarà nominata dal Responsabile del Settore competente;
3. I criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Giunta comunale;
4. L'amministrazione si riserva:
 - a) di non procedere all'assegnazione dell'area individuata, qualora nessuno dei progetti presentati venga ritenuto idoneo in relazione all'oggetto del presente avviso o per motivi di pubblico interesse, senza che i proponenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
 - b) di procedere all'assegnazione dell'area individuata anche in caso di presentazione di un unico progetto di chiosco purché ritenuto idoneo;



Art. 9 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Il procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione ed al rilascio del permesso di costruire, si avvia mediante:
 - a) sottoscrizione della convenzione con il servizio Patrimonio;
 - b) concessione di occupazione di suolo pubblico;
 - c) richiesta del permesso a costruire per l'istallazione di struttura temporanea mediante presentazione della domanda allo sportello unico per l'attività edilizia, da parte del titolare della concessione, al Comune secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
2. Richiesta al SUAP relativamente all'attività commerciale da svolgere, secondo la normativa vigente.

Art. 10 - AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione dell'area avverrà a favore del soggetto, in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente regolamento, che avrà ottenuto il punteggio maggiore.



2. In caso di offerte uguali si provvederà ad apposita estrazione a sorte in seduta pubblica.

Art. 11 – STIPULA DELLA CONCESSIONE

1. A seguito della procedura di aggiudicazione, sarà formalizzato apposito contratto di concessione dell'area.
2. Il soggetto selezionato dovrà produrre entro il termine di tre mesi, prorogabili per altri tre, la documentazione e gli atti necessari al perfezionamento della concessione.
3. Qualora il soggetto selezionato nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto, sia accertata la mancanza dei requisiti, non si presenti per la sottoscrizione della concessione nel giorno all'uopo stabilito senza giustificato motivo, il Comune si riserva di procedere alla revoca dell'assegnazione e di disporla in favore del proponente che segue nella graduatoria.

Art. 12 - CANONE, CORRISPETTIVO E DURATA

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi, comprensiva di eventuali aree di pertinenza, è soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico come definito dal vigente Regolamento comunale. Sono fatte salve le iniziative dirette e/o quelle organizzate dal Comune in collaborazione con soggetti pubblici operanti nei settori dell'assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica..
2. La concessione per i chioschi non potrà eccedere i 10 (dieci) anni, eventualmente rinnovabili sulla base di apposita istruttoria e previa adozione di apposito provvedimento amministrativo del Responsabile di Settore, su conforme volontà dell'Amministrazione Comunale.
4. Tutte le autorizzazioni, inerenti al progetto e l'esercizio dell'attività nonché l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio devono essere conseguite prima della stipula della Convenzione.

CAPO II – DEHORS

Art. 13 – DEFINIZIONE

1. Si definiscono "dehors" l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio che costituiscono, delimitano e arredano lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale autorizzato a somministrare al pubblico alimenti e bevande.

Art. 14 – ASPETTI NORMATIVI E TIPOLOGIE

1. Le strutture provvisorie di cui all'art.1, comma 2 non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovra ordinate, al Codice della Strada ed alle disposizioni del presente regolamento.



2. L'installazione delle strutture non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme alle norme igieniche relative alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. L'installazione è soggetta al preventivo rilascio di concessione di suolo pubblico.

Art. 15- CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'INSTALLAZIONE

1. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, per garantire la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi; non è consentito installare dehors situati dalla parte opposta della carreggiata stradale rispetto all'esercizio commerciale.
2. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantito un passaggio pedonale non inferiore a metri 1,20.
3. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
4. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie, che devono comunque essere oggetto di apposita separata autorizzazione. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
5. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni prescritte dal codice della strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
6. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di tre mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti
7. Il dehor deve rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
8. In tutti i casi i dehors non possono essere utilizzati come deposito permanente dove accatastare arredi o materiale vario.
9. L'area dei dehors deve sempre essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, di materiale e dimensioni descritte nel progetto, contenenti piante verdi, tenute a regola d'arte oppure da pannelli in materiale trasparente con struttura in metallo o legno.
10. L'installazione del dehors dovrà essere approvata dall'Ufficio competente, secondo la normativa vigente; In caso di elementi strutturali di copertura e riparo, la valutazione

sull'inserimento "ambientale" e sulla validità architettonica dell'intervento sarà fatta dal Responsabile di Settore. Non sono soggetti ad autorizzazione edilizia e/o a parere ambientale la posa in opera di tavoli e sedie, nonché di ombrelloni;

11. Non è consentito l'utilizzo di profilati o superfici in alluminio anodizzato di colore naturale; in nessuna parte del dehors è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno o murature.
12. I dehors dovranno avere altezza interna pari a metri 2,70;
13. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possano arrecare disturbo;
14. Per i dehors in fase progettuale e costruttiva dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di costruzioni e di sicurezza.

Art. 16 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Il procedimento amministrativo finalizzato alla concessione di suolo pubblico per i dehors si avvia mediante:

- a) Richiesta di occupazione di suolo pubblico;
- b) concessione di occupazione di suolo pubblico;
- c) richiesta e concessione del permesso a costruire per l'installazione di struttura temporanea mediante presentazione della domanda allo sportello unico per l'attività edilizia, da parte del titolare della concessione, al Comune secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

Art. 17 - CANONE, CORRISPETTIVO E DURATA

1. La concessione per i dehors si differenzia in:
 - temporanea se la struttura è posta su suolo pubblico per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
 - permanente se la struttura è posta su suolo pubblico per un periodo superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
2. La concessione per i dehors non potrà eccedere i 9 anni.
3. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors, è soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico come definito dal vigente Regolamento comunale.

Art. 18 – MODALITA' DI GESTIONE DELLE STRUTTURE ED ORARI

1. L'area occupata dalle strutture temporanee è destinata alle attività per cui è stata richiesta la concessione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.



2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.
4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.

Art. 19 – LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO SU CUI SONO INSTALLATI DEHORS

Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del fabbricato ove ha sede l'attività di somministrazione. al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Art. 20- MANUTENZIONE

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehor o struttura precaria addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione al SUAP.

Art. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.
2. Per le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e che non risultino conformi allo stesso, si ha l'obbligo di adeguamento entro 5 (cinque) anni a decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso.

CAPO III – NORME COMUNI



Art. 22 – RECESSO

Il concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. In caso di recesso il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.

Art. 23- DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. L'attività non intrapresa entro mesi 12 (dodici) dalla sottoscrizione della convenzione, decade e l'ente potrà rivalersi sulla fidejussione.
2. A fine lavori il Direttore dei lavori, e per conferma il titolare del Permesso di Costruire, emetteranno congiuntamente una Dichiarazione attestante dell'opera, la conformità al progetto approvato, l'ottemperanza alle norme igienico sanitarie vigenti e al superamento delle barriere architettoniche, l'idoneità statica, la conformità degli impianti eseguiti a regola d'arte. Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al Concessionario potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.
3. Qualora le strutture non risultino conformi alla vigente normativa o in caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente Regolamento la concessione è sospesa fino all'adempimento che deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di messa in mora.
4. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte dal presente regolamento.
5. Incorre altresì nella decadenza:
 - a) per mancato pagamento di una annualità del canone di concessione;
 - b) se l'occupazione non viene effettuata nei termini previsti dal presente regolamento;
 - c) per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
 - d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) per essere incorsi nella decadenza del titolo autorizzativo produttivo-commerciale;
 - f) qualora le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle competenti forze di polizia;
 - g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente regolamento.
6. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento con decorrenza dal momento stesso in cui viene pronunciata e notificata;
7. Allo scadere della concessione il chiosco va rimosso e l'area va completamente liberata entro il termine di tre mesi;



8. Le opere di allacciamento alle utenze s'intendono acquisite alla disponibilità comunale dell'area che potrà essere oggetto di nuova assegnazione, senza nulla pretendere da parte dell'ex assegnatario in termini di ristoro economico;
9. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e comunque entro il termine stabilito, fatta salva la vendita del chiosco. In mancanza, vi provvede il Comune rivalendosi sul concessionario.

Art. 24 – CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

Il concessionario, non oltre la data di sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà consegnare idonea polizza fidejussoria, da mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, a garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti ed in particolare di eventuali danni alle aree ed ai beni di proprietà comunale, della mancata pulizia dell'area concessa, delle operazioni di smantellamento delle strutture e ripristino dell'area alla scadenza della concessione. La garanzia fideiussoria, del valore pari ad €. 5.000,00, dovrà essere reintegrata dal soggetto selezionato, pena la revoca della concessione, qualora durante il periodo di validità della stessa, l'Amministrazione comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte. L'assegnatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

Art. 25- ISTALLAZIONI ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA'

1. L'accertamento da parte delle autorità competenti di installazioni eseguite in parziale difformità da quanto stabilito nel presente Regolamento e nella rilasciata concessione, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni mq di suolo pubblico concesso.
2. A seguito dell'accertamento, l'Ufficio competente del Comune ingiunge la rimozione delle strutture difforme entro il termine di 30 giorni.
3. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione, nel termine di cui al precedente comma, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria di cui al comma 1 pari al doppio della sanzione di cui allo comma; comporta, inoltre, la revoca della concessione del suolo pubblico.
4. Le strutture acquisite sono rimosse dal Comune a totale onere e spesa del concessionario

Art. 26 – SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione pari al doppio del canone di occupazione di suolo pubblico.



3. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applicano le specifiche sanzioni definite nei provvedimenti del Sindaco in materia di disturbo della quiete pubblica.

Art. 27- DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE

1. Di qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors è responsabile il titolare della concessione e da questi deve essere risarcito.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il Servizio Lavori Pubblici provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

Art. 28 – ABROGAZIONE DI NORME

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento le precedenti norme comunali in materia si ritengono abrogate.

Sintesi interventi relativi al punto n. 4) dell'o.d.g. – seduta del 12-11-2021

Luca Lattanzi: Anche questo è un punto che abbiamo portato in Commissione lo scorso ottobre. Colgo l'occasione per dire che trattasi di un lavoro sinergico portato avanti dall'Assessorato, con la collaborazione anche di Antonio Burrini. Con questo Regolamento si cerca di dare risposta a quella che è una esigenza da parte dei pubblici esercenti, quella di avere più spazi da sfruttare, anche al di fuori dei loro locali e, ahinoi, anche alla luce di questa emergenza pandemica.

In detto regolamento andremo a disciplinare quelli che sono le varie caratteristiche che devono avere i chioschi ed i relativi costi per chi volesse, appunto, installarli, fermo restando che, per i chioschi, occorrerà porre mano poi, in Giunta, ad un piano dei chioschi, cioè ad un qualcosa di più puntuale che vada ad individuare sul territorio le zone in cui è possibile installarli.

Alla delibera sottoposta all'esame del C.C. è allegato anche lo schema di convenzione.

Cianella M.Cristina. Annuncia voto favorevole anche perché pure altri Comuni hanno fatto altrettanto. L'unica domanda è di sapere se, ad oggi, sono pervenute domande per i dehors oppure per i chioschi e quante ne sono....Facciamo così: non domande, ma manifestazioni di interesse!

Luca Lattanzi: Formalmente no, perché non avendo un piano non mi risulta che vi siano pratiche avviate. Persone che hanno chiesto informazioni per chioschi o per Dehors, sì. Questa idea, infatti, è nata anche ascoltando le voci che provengono dal territorio.

